



COMUNE DI CASTELBUONO

PROVINCIA DI PALERMO

REG. ORD. N. 55 DEL 11/07/2014

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile (Ordinanza prevenzione incendi anno 2014)

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendio in quanto facile esca o strumento di propagazione del fuoco; **CONSIDERATO** che gli incendi nelle aree in argomento rappresentano una minaccia anche per l'incolumità pubblica; **RITENUTO** necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTA la legge n. 225/92;

VISTA la legge n. 353/2000;

VISTA la L.R. Sicilia n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.Lvo n.112/98;

VISTO il D.L.vo n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. 24/06/2014 n. 91;

VISTA la L.R. n.16 del 06/04/96;

VISTA la L.R. n.14/98;

VISTA la L.R. n.14 del 14/04/2006;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008;

VISTI gli art. 449 e 650 C.P.;

ORDINA

Art. 1 Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte, o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole, ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere :

a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;

b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

c) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;

nonché di assicurare in tali aree, **fino al 15 ottobre 2014**, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

Nel periodo **dal 15 giugno al 15 ottobre 2014**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale di accendere fuochi ; far brillare mine; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare fornelli inceneritori che producono faville; fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie , etc, bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie; usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

Nel suddetto periodo, è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2 Modalità esecutive degli interventi - Viali parafulco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte.

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescio di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni geometriche lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate), la creazione di viali parafulco della larghezza di almeno metri 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a metri 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Art. 3 Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafulco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D. L.vo n.152/06 e s.m.i.

In alternativa al suddetto conferimento, ove possibile, il materiale vegetale risultante dalla ripulitura dei terreni, dalla realizzazione dei viali parafulco, scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture e altri scarti di origine vegetale, utilizzabili come ammendante compostato verde, potrà essere smaltito mediante operazione di interrimento nello stesso terreno tramite triturazione meccanica.

Laddove le aree siano poste a debita distanza da zone abitate e siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso, **fino al 14 giugno 2014**, l'abbruciamento sul posto del materiale vegetale all'uopo essiccato (avendo poi cura di mescolare al terreno le ceneri raffreddate), purché ciò avvenga lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture ed infrastrutture esistenti.

In ogni caso l'uso del fuoco dovrà avvenire tra le ore 06.00 e le ore 10.00, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, con le dovute cautele e accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, e con l'obbligo di verificare il completo spegnimento di focolai o braci residue, e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

Nel periodo dal 16 ottobre 2014 al 14 giugno 2015, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, è consentita la combustione in loco in aree non boschive del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture purché in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro.

Nel caso di interventi di ripulitura tardivi (effettuati, cioè, **dopo il 14 giugno 2014**, per ravvedimento o a seguito della diffida di cui al successivo art.4), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive e gli ammonimenti di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Municipale, a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle date ed orari di abbruciamento, delle modalità esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonché con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilità anche nei confronti di terzi, sollevando in tal senso l'Amministrazione comunale.

Art. 4 Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ognuno per la propria porzione di area) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 5 Diffida

Decorso il termine indicato all'art.1, l'accertamento, da parte degli Organi di Vigilanza della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione).

Art. 6 Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti a quanto disposto con la presente Ordinanza, saranno applicate, con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, le seguenti sanzioni:

- a) alla mancata osservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (art. 1 comma 1° lett. "d"), sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 159,00 ad € 639,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio durante il periodo di cui al comma 2 dell'art.1, sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

Art. 7 Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 449 e 650 C.P.

Art. 8 Organi incaricati dell'esecuzione

La Polizia Municipale, la Locale Stazione dei Carabinieri ed il Locale Distaccamento del Corpo Forestale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga

- pubblicata all'Albo del Comune, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune www.comune.castelbuono.pa.it;
- comunicata per le rispettive competenze, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale ed al Comando Polizia Municipale di Castelbuono.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto di Palermo entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro 60 o 120 gg. decorrenti dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'ordinanza.

f.to IL SINDACO
Dr. Antonio Tumminello